

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 15/07/2020) 25/09/2020, n. 20280

STRANIERI

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14081/2019 proposto da:

O.I., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Serena Brachetti, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

Avverso la sentenza n. 173/2019 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Svolgimento del processo

CHE:

O.I., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito di una contesa insorta con lo zio per motivi ereditari, temendo le minacce di morte pronunciate da questi, che era capace di corrompere il capo villaggio e la polizia per la sua appartenenza ad una setta.

La Corte territoriale ha affermato che l'allontanamento dal Paese del ricorrente andava ascritto a vicende di natura esclusivamente privata che esulavano dalla protezione internazionale.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) osservando che il ricorrente non aveva esposto il timore di persecuzioni nè situazioni rientranti nelle fattispecie ivi disciplinate; in merito alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. ha rimarcato che il ricorrente non aveva dedotto una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nel Paese di provenienza a fondamento della originaria richiesta; infine, ha negato la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di vulnerabilità specifica.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con sei mezzi, corroborato da memoria.

Il Ministero dell'Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Motivi della decisione

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 13 della dir. comunitaria n. 2005/85/CE; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5; dell'art. 156, comma 2; dell'art. 162 c.p.c., comma 1; nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 2; del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 10. Si lamenta, altresì, la motivazione generica, apparente,

insufficiente ed erronea circa punti decisivi della controversia.

Il complessivo motivo assume la nullità del procedimento amministrativo - con conseguente nullità del procedimento di primo grado e di secondo grado - per omessa traduzione in lingua conosciuta e/o comunque comprensibile al richiedente e/o in lingua veicolare della relata di notifica del provvedimento amministrativo di rigetto, come pure delle motivazioni del provvedimento stesso.

1.2. Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un *vulnus* all'esercizio del diritto di difesa" (Cass. n. 11871 del 27/5/2014; Cass. n. 11101 del 19/4/2019).

Si deve infatti osservare che l'astratta nullità del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, in quanto non tradotto in lingua conosciuta, non esonera il giudice adito dall'esame del merito della domanda, posto che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento impugnato, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul piano del compiuto dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 7385 del 22/3/2017); ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un *vulnus* all'esercizio del diritto di difesa ed, in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle dichiarazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto l'utilizzo della lingua di origine (cfr. Cass. n. 11295 del 26/4/2019; Cass. n. 18723 dell'11/7/2019), al fine di consentire alla Corte di apprezzare il pregiudizio del diritto di difesa subito.

Nel caso in esame, l'avvenuta tempestiva proposizione dell'impugnazione del diniego amministrativo è già indicativa dell'assenza del danno dedotto, in relazione all'omessa traduzione della relata di notifica del provvedimento impugnato: il motivo, pertanto, va disatteso.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Conv. Ginevra, nonché della L. n. 39 del 1990, art. 1 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché la motivazione generica e contraddittoria in relazione alla vendetta privata ed alle minacce di morte subite, al ragionevole timore di persecuzione e, dunque, all'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il ricorrente ripercorre la motivazione resa e lamenta che la Corte avrebbe ommesso di considerare il diritto ereditario (OMISSIS)no sul quale fondava i suoi diritti di erede pregiudicati dal comportamento dello zio.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Esso prospetta la motivazione assente circa punti decisivi della controversia, afferenti la vulnerabilità del richiedente rispetto al sistema giudiziario (OMISSIS), la sussistenza del timore persecutorio, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, nonché l'omesso dovere di cooperazione istruttoria in merito ai medesimi profili.

2.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

2.4. Le censure, infatti, richiedono una rivalutazione di merito delle emergenze processuali, senza contrastare in modo efficace la motivazione che si incentra sulla statuizione secondo cui il ricorrente non aveva neanche chiarito le ragioni del suo perdurante timore di essere ucciso, posto che lo zio aveva già ottenuto il terreno conteso e che non sussisteva alcuna prova che lo Stato non fosse in grado di approntare una tutela per il richiedente, considerata anche la coincidenza tra l'interesse di questi e l'interesse statale.

Non risulta nemmeno illustrata nel motivo la tempestiva introduzione della doglianza circa il rifiuto di protezione da parte della polizia, in quanto non è stato riportato il motivo d'appello con il quale era stata prospettata analoga doglianza ed il provvedimento della Corte territoriale non fa alcun cenno alla questione (cfr. ex multis Cass. n. 20694 del 9/8/2018).

La critica, inoltre, è generica ed introduce argomenti non pertinenti in merito al dovere di assumere informazioni circa il diritto ereditario (OMISSIS), posto che la Corte territoriale non ha messo in dubbio la astratta fondatezza della pretesa ereditaria del ricorrente e la questione risulta priva di rilevanza quanto al riconoscimento dello status di rifugiato.

3.1. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e/o falsa o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per motivazione apparente e per inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria sulla grave situazione nell'(OMISSIS) della (OMISSIS), in relazione al mancato riconoscimento della "protezione sussidiaria".

3.2. Il motivo è inammissibile.

La censura è generica e maschera una richiesta di rivisitazione di merito prospettando argomenti allargati che non contrastano efficacemente la ratio decidendi della sentenza che ha sostanzialmente ritenuto, nella specifica fattispecie in esame, che le ragioni della fuga dovevano essere ricondotte ad una vicenda privata, rimarcando che il richiedente non aveva posto a fondamento della domanda la situazione (OMISSIS) (fol. 3 della sent. imp.) e tale statuizione non è censurata.

4.1. Con il quinto motivo O. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e la motivazione apparente e generica, oltre che la violazione dell'onere probatorio in ordine alla documentazione medica ed il mancato dovere di cooperazione istruttoria sul sistema sanitario (OMISSIS), criticando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria al fine di consentirgli di sottoporsi alle cure mediche ed agli accertamenti sanitari necessari.

Il ricorrente si duole che non sia stata considerata la grave patologia cutanea di cui soffre e la situazione sanitaria precaria in (OMISSIS).

4.2. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e la motivazione generica ed apparente in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della situazione di vulnerabilità conseguente alla situazione oggettiva del Paese di provenienza, con grave instabilità e diffusa violenza e del rischio di essere sottoposto a vendetta privata per ragioni ereditarie. Sostiene di essersi impegnato per integrarsi e che la valutazione prognostica in merito all'inserimento avrebbe dovuto essere positiva.

4.3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto le censure in essi contenute sono strettamente connesse e riguardano, nel complesso, la sostanziale "apparenza" della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa senza alcuna spiegazione del rigetto della specifica domanda di protezione umanitaria: ha dedotto, al riguardo, che non era stata affatto esaminata la sua particolare condizione di vulnerabilità, mancando del tutto, nel provvedimento, argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere; ha aggiunto, infine, che non erano state osservate le norme preposte a regolare il dovere di cooperazione istruttoria previsto ex lege, senza alcuna plausibile motivazione.

4.4. Sintetizzati come sopra i motivi del ricorso, una corretta qualificazione di essi rispetto alle censure prospettate (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017) consente alla Corte di ricondurli entrambi nell'alveo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa.

4.5. In tal modo riquilibrati, entrambi i motivi sono fondati.

Deve, al riguardo, richiamarsi preliminarmente l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che "ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. 9105/2017).

Nel caso in esame ricorre proprio tale ipotesi, in quanto, a fronte della domanda proposta, la Corte territoriale ha motivato il rigetto dell'impugnazione limitandosi letteralmente ad affermare, in modo meramente assertivo, l'insussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, senza esaminare affatto quanto dedotto circa la patologia sofferta, le esigenze di cura connesse e la possibilità di soddisfarle in caso di rimpatrio.

5. In conclusione vanno accolti i motivi quinto e sesto del ricorso, infondato il primo ed inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

- accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, infondato il primo ed inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020